

I.I.S. - "Enrico Fermi" - Ozieri (SS)
Prot. 0005469 del 27/06/2020
05-10 (Entrata)



PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento regola l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dall'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica.
2. Le funzioni vengono esercitate dalla Provincia di Sassari fino all'attuazione dell'articolo 54 della legge della Regione Sardegna n. 2 del 4 febbraio 2016, recante il "*Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna*".
3. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione sono definiti all'articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017.
4. Ai fini del presente Regolamento, per "territorio della Provincia di Sassari" si intende quello già facente parte della Provincia di Sassari prima della sua ridefinizione con Delibera G.R. n. 23/5 del 20/04/2016.

ARTICOLO 2 - SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità si articolano:
 - a) nel servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, distinta in *assistenza educativa* e *assistenza alla persona*, quest'ultima prestata dalla Provincia nei limiti dell'articolo 13 del presente Regolamento;
 - b) in interventi che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici, anche individuali, per gli studenti con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici;
 - c) nella dotazione alle scuole di attrezzature tecniche, di sussidi didattici e strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico e presidio funzionale all'effettivo esercizio del diritto allo studio.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge, il servizio di assistenza mira a supportare gli alunni disabili favorendo il superamento delle difficoltà legate alla loro condizione di disabilità in ambito scolastico, allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione in ambito scolastico.
3. I servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa sono volti a garantire, nei termini e nei limiti della legislazione vigente, pari opportunità nell'accesso all'istruzione e

quindi nel godimento del diritto allo studio da parte degli studenti disabili residenti nel territorio della Provincia di Sassari.

ARTICOLO 3 – COMPETENZA DELLA PROVINCIA E SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. La Provincia garantisce:
 - a) il servizio di assistenza agli studenti frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica aventi sede nel territorio provinciale, a prescindere dal Comune di residenza e provenienza degli stessi;
 - b) i servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa agli studenti residenti nei Comuni del territorio provinciale, a prescindere dalla Provincia in cui abbia sede l'Istituzione scolastica frequentata.
2. Presupposto per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento è, per lo studente o la studentessa della scuola secondaria di secondo grado, essere in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, nonché del Profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della stessa legge.

Articolo 4 - PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA

1. La certificazione di disabilità e il Profilo di funzionamento vengono trasmessi dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno all'Istituzione scolastica presso cui l'alunno va o è iscritto.
2. Sulla scorta di detta documentazione le Istituzioni scolastiche attivano il processo di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) dello studente, con la partecipazione e il supporto degli altri soggetti indicati dalla normativa vigente.
3. Con riferimento agli aspetti non didattici ma educativi del PEI, che dunque coinvolgono i servizi di supporto garantiti dalla Provincia, e quindi l'autonomia, la comunicazione, la socializzazione e l'integrazione dello studente in ambito scolastico, l'Istituzione scolastica attiva un processo di esame e valutazione interdisciplinare e interistituzionale relativamente, nello specifico, ai seguenti aspetti:
 - a) i bisogni dello studente;
 - b) la tipologia di assistenza necessaria, precisando per quali attività ed esigenze e in funzione di quali obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno scolastico;
 - c) la soluzione più opportuna con riferimento al percorso casa-scuola-casa secondo quanto indicato all'articolo 6, commi 1 e 2.
4. A tale esame e valutazione condotta dalla scuola partecipano la Provincia, attraverso la cooperativa incaricata del servizio di assistenza, la famiglia dello studente, il medico specialista che ha in carico l'alunno ed eventuali altri soggetti che hanno un rapporto con lo stesso al di fuori del contesto scolastico.
5. Gli esiti del processo di esame e valutazione di cui ai commi precedenti vengono trasfusi nel PEI dello studente, che, oltre agli aspetti didattici, individua strumenti, strategie e modalità finalizzate alla relazione, alla socializzazione, alla comunicazione, all'interazione, all'orientamento e all'autonomia dello studente.
6. L'Istituzione scolastica, sulla scorta di quanto stabilito dal PEI del singolo studente, inoltra alla Provincia le richieste dei servizi di supporto, così come definiti nel presente Regolamento, ritenuti necessari.
7. La richiesta, con riferimento a ciascuno studente, è corredata dal verbale di approvazione del PEI, nonché da una scheda sintetica descrittiva dei bisogni dello studente che si intendono soddisfare con l'attivazione dei sopraddetti servizi di supporto, nonché, inoltre, dei conseguenti obiettivi che ci si prefigge di raggiungere attraverso l'apporto di questi.
8. Nel caso in cui la scuola richieda l'attivazione del servizio di assistenza alla persona, la richiesta è motivata con riferimento alle eventuali oggettive ragioni organizzative e

- gestionali di cui al successivo articolo 13, comma 2, che non rendono possibile, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio di assistenza alla persona a cura degli operatori scolastici.
9. La documentazione medica non è allegata alla richiesta di attivazione dei servizi di supporto. La Provincia avrà comunque accesso, tramite gli operatori incaricati dell'assistenza, alla documentazione ricevuta dall'Istituzione Scolastica e posta alla base delle richieste di assistenza e di trasporto.
 10. Le richieste dell'Istituzione scolastica rivolte alla Provincia in ordine all'attivazione dei servizi di assistenza e trasporto devono pervenire, per una loro tempestiva attivazione fin dall'inizio dell'anno scolastico, non più tardi del 30 giugno di ogni anno con riferimento all'anno scolastico successivo.
 11. Ulteriori successive richieste di attivazione dei servizi, derivanti da situazioni sopravvenute, saranno comunque evase dalla Provincia.
 12. Laddove all'inizio dell'anno scolastico, con specifico ma non esclusivo riguardo agli studenti in ingresso alla classe prima, il percorso di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo non fosse completato, la scuola effettua, sotto la propria responsabilità, un'istanza provvisoria in ordine all'attivazione dei servizi di supporto, valida fino alla definizione del percorso suddetto.

ARTICOLO 5 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Le richieste delle Istituzioni scolastiche sono evase in ragione delle disponibilità finanziarie della Provincia.
2. Le Istituzioni scolastiche presentano le richieste riferite a ciascuno studente con riguardo:
 - a) all'assistenza, precisando il numero di ore di assistenza educativa e alla persona settimanali necessarie, precisando per quali specifici interventi;
 - b) ai servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa, nei termini di cui al presente regolamento.

TITOLO II – EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA

CAPO I – SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO STUDENTE NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA SCUOLA-CASA

1. Con riferimento ai servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa, il P.E.I. esamina e valuta quanto segue:
 - a) se lo studente sia in grado di fruire autonomamente dei mezzi pubblici o comunque di giungere autonomamente a scuola senza significativi rischi o pericoli; laddove lo studente abbia tale capacità, lo stesso non accede ai servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa, né è previsto alcun contributo o rimborso alla famiglia;
 - b) ove non ricorra il caso di cui alla lettera a), viene valutato se lo studente sia in grado, ove debitamente ausiliato, di fruire dei mezzi pubblici o di giungere a piedi a scuola; ove venga verificata tale condizione, viene attivato il servizio di assistenza nell'uso dei mezzi pubblici o nel percorso a piedi, e non è previsto alcun rimborso alla famiglia.
2. Ove non ricorra neppure la condizione di cui alla lettera b) del comma precedente, la famiglia dello studente accede al rimborso di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, procedendo ad accompagnare, anche indirettamente, lo studente.
3. Laddove la famiglia dello studente dichiara di non essere in grado di provvedere, anche indirettamente, ad accompagnare lo studente, quest'ultimo accede al servizio di trasporto assicurato dalla Provincia.

4. Il servizio di assistenza nell'uso dei mezzi pubblici o nel percorso a piedi è gratuito per l'utenza. I costi dei mezzi di trasporto sopportati dall'assistente sono a carico della Provincia.
5. Il servizio di trasporto non è comunque prestato laddove esso riguardi, nell'ambito di uno stesso lotto funzionale in cui il servizio è organizzato dalla Provincia, un numero di studenti inferiore a 5 (cinque) e la distanza chilometrica tra la residenza dello studente e l'Istituzione scolastica frequentata (calcolata ai sensi dell'articolo 7, comma 2) sia in tutti i casi inferiore ai 5 (cinque) chilometri.
6. Nel caso di cui al comma precedente il servizio di trasporto è sostituito dal rimborso ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
7. Il servizio di trasporto è gratuito per l'utenza.

ARTICOLO 7 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

1. Nei casi di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo precedente, viene attivata una pratica di rimborso spese.
2. La misura del rimborso è calcolata in ragione della distanza chilometrica, determinata facendo uso del calcolatore di cui al sito www.viamichelin.it, tra la residenza dello studente (Comune, via o piazza, numero civico) e l'Istituto frequentato (Comune, via o piazza, numero civico). Nel caso che il sito individui una pluralità di percorsi possibili, si prenderà in considerazione la più breve tra le distanze chilometriche esitate.
3. Con deliberazione della Giunta Provinciale viene stabilito:
 - a) l'ammontare del rimborso o le modalità di determinazione dello stesso;
 - b) le fasce ISEE e i rispettivi coefficienti, ai fini del calcolo del rimborso effettivamente spettante;
 - c) le modalità e la tempistica delle liquidazioni dei rimborsi.
4. L'ammontare del rimborso è calcolato in ragione dei giorni di presenza a scuola dello studente.
5. Ai fini del rimborso, la famiglia consegna all'Istituzione scolastica la dichiarazione ISEE riferita all'annualità precedente quella in corso.
6. I rimborsi alle famiglie sono liquidati a cadenza periodica posticipata, e comunque soltanto a seguito di perfezionamento dell'istanza e di presentazione di idonea documentazione della scuola attestante la presenza effettiva dello studente nel periodo cui si riferisce la liquidazione.
7. Al fine del rispetto della disciplina normativa sulla tracciabilità finanziaria, per le tranches di pagamento a partire dai € 1.000,00, le famiglie degli studenti devono fornire le coordinate di un conto corrente bancario.
8. Al fine di garantire le corrette e ordinate procedure di impegno di spesa da parte dell'Ente, s'intende che le domande di rimborso abbiano rilievo a partire dalla data di consegna delle stesse al protocollo dell'Ente, salvi gli ulteriori tempi necessari per l'istruttoria della pratica, comunque non inferiori ai 15 giorni.

ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI TRASPORTO

1. Il servizio di trasporto è attivato ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Regolamento. Esso dovrà essere prestato:
 - a) ordinariamente, nel trasporto da casa a scuola e viceversa;
 - b) su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne.
2. Il servizio dovrà essere assicurato anche ai disabili muniti di carrozzina mediante veicoli idonei allo scopo.
3. Durante il trasporto, laddove richiesto, sarà garantita la presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza al disabile.

4. Il servizio potrà anche non essere individuale; all'interno dei veicoli utilizzati potranno trovare sistemazione anche più utenti, purché in condizioni tali da:
 - a) assicurare la tempestività ed il rispetto degli orari dettati in ragione delle riscontrate necessità dell'utente e dell'Istituzione scolastica;
 - b) garantire il necessario comfort e sicurezza sia per gli utenti che per gli assistenti durante il viaggio;
 - c) evitare una eccessiva permanenza dello studente sul mezzo di trasporto, salve situazioni obiettive di viabilità e distanza tra la residenza e la scuola frequentata o condizioni ed esigenze oggettive dello studente.
5. L'organizzazione del servizio dovrà essere tale da essere compatibile con:
 - a) la eventuale diversificazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti;
 - b) il rispetto degli orari scolastici.
6. La Provincia può comunque concordare con l'Istituzione scolastica e la famiglia dello studente forme di flessibilità degli orari di ingresso e uscita dello studente da scuola in funzione delle esigenze organizzative del servizio di trasporto ed al fine della sua ottimizzazione.
7. Il servizio non va comunque inteso come un servizio a chiamata, né per la famiglia dello studente, né per l'Istituzione scolastica. L'esistenza del servizio di trasporto a favore dello studente disabile non esonera alcuno dalle rispettive responsabilità verso il minore.
8. Nell'ottica di una reciproca collaborazione, famiglie e Istituzioni scolastiche avvisano tempestivamente gli incaricati del trasporto nei casi in cui il servizio non debba essere svolto (malattia o comunque assenza dello studente, ritiro dello studente a cura della famiglia). Eventuali viaggi a vuoto degli incaricati del trasporto possono condurre a forme di addebito dei costi alle famiglie degli studenti.
9. Gli orari del servizio sono quelli programmati in entrata ed in uscita in funzione degli orari scolastici, e solo eccezionalmente, per motivi inerenti l'organizzazione scolastica potranno darsi trasporti con entrate ritardate e/o uscite anticipate o comunque non conformi agli orari ordinari.
10. Non sono invece ammessi trasporti con entrate ritardate e/o uscite anticipate o comunque non conformi agli orari scolastici per motivi inerenti esigenze o condizioni soggettive dello studente o della famiglia dello stesso.
11. La Provincia concorda con le Istituzioni scolastiche le misure più appropriate che garantiscano la presa in carico degli studenti trasportati e la loro restituzione all'impresa incaricata del trasporto rispettivamente in entrata e in uscita dalle lezioni.

CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA

ARTICOLO 9 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

1. Gli obiettivi che il servizio di assistenza intende perseguire sono i seguenti:
 - a) garantire il diritto allo studio;
 - b) favorire il benessere dell'alunno disabile e conseguentemente la sua integrazione scolastica e sociale;
 - c) assicurare la necessaria assistenza nel pieno rispetto della dignità umana e civile;
 - d) promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno attraverso la personalizzazione del servizio (progetto individualizzato) e attraverso l'integrazione e il potenziamento a scuola di tutti gli interventi sanitari, educativi e socio-assistenziali posti in essere a favore dei beneficiari;
 - e) migliorare la qualità della vita del soggetto disabile in funzione di una vita futura, più autonoma e socialmente adeguata.
2. Nell'attuazione del percorso di inserimento nella scuola e nelle attività educative e formative, è previsto il coinvolgimento delle famiglie, dei servizi, compresi quelli sanitari, degli organismi scolastici e, in generale, di tutte le figure significative nella crescita dello studente.

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIE DI ASSISTENZA

1. Il servizio di assistenza è volto a supportare lo studente con disabilità allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione in ambito scolastico, ed al fine di scongiurare il rischio di emarginazione. Esso è prestato da professionalità specifiche.
2. Il servizio prevede l'attivazione di interventi di sostegno da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle scuole, attraverso prestazioni di natura socio-educativa ed assistenziale concernenti, di norma, le seguenti tipologie di intervento:
 - a) assistenza educativa;
 - b) assistenza alla persona, di norma con rapporto 1 a 4.
3. Eccezionalmente potrà essere richiesto, per la prestazione di specifici interventi, l'ausilio di altre figure professionali in relazione alle specificità delle esigenze dell'utenza.
4. Le attività ordinariamente svolte rientranti nelle due specifiche tipologie di intervento di cui al comma 2 sono descritte nei successivi articoli 11 e 12. In casi specifici, interventi che ordinariamente sono ascritti alla competenza dell'assistente alla persona, potranno essere considerati, in ragione della loro valenza educativa, come interventi di assistenza educativa, da prestarsi a cura delle figure appropriate.

ARTICOLO 11 - ASSISTENZA EDUCATIVA

1. Il ruolo dell'incaricato dell'assistenza educativa è differente da quello dell'insegnante di sostegno.
2. Il personale educatore svolge attività educative e di animazione socio-culturale, affiancando l'insegnante. Collabora e supporta nella progettazione di percorsi socio-educativi e gestisce interventi volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione alla vita sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'educatore agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi.

ARTICOLO 12 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

1. L'incaricato dell'assistenza alla persona ha il compito di ausiliare lo studente nel favorirne l'autosufficienza nelle attività giornaliere.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti funzioni in favore dell'alunno:
 - a) assistenza e vigilanza;
 - b) aiuto nella deambulazione;
 - c) aiuto nella sistemazione nel banco scolastico e nell'utilizzazione di ogni strumento e attrezzatura speciale in dotazione all'alunno;
 - d) cura dell'igiene personale in caso di non autonomia e assistenza per i bisogni fisiologici;
 - e) aiuto per la corretta assunzione del cibo;
 - f) accoglienza all'ingresso della scuola e accompagnamento fino all'aula e riaffidamento dell'alunno alla famiglia o all'incaricato per il trasporto a conclusione delle lezioni o delle altre attività;
 - g) assistenza durante il trasporto casa-scuola-casa sul mezzo messo a disposizione dalla Provincia o assistenza in ausilio dello studente che, nell'ambito di un percorso di autonomia, utilizzi i mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola-casa o percorra il tragitto a piedi;
 - h) somministrazione dei farmaci nei termini del protocollo stipulato con la ASL, l'Ufficio scolastico provinciale e il Comune di Sassari in data 24/06/2011.

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELLA PROVINCIA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

1. Nell'ambito del processo definito dagli articoli 3, commi 2 e 3, e 13, del D.Lgs. 66/2017, il personale ATA in dotazione alle Istituzioni scolastiche è chiamato a svolgere attività di assistenza alla persona.
2. La Provincia integra attraverso propri operatori gli interventi di assistenza alla persona, nella misura in cui gli stessi non possano essere prestati dal personale scolastico per oggettive ragioni organizzative e gestionali.
3. Sarà cura dell'Istituzione scolastica stabilire le modalità di cooperazione tra le due figure.

ARTICOLO 14 – PIANIFICAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. L'assistenza educativa e, nei termini di cui all'articolo precedente, quella alla persona, sono erogate presso le Istituzioni scolastiche da operatori messi a disposizione dalla Provincia. È quest'ultima a individuare la ditta affidataria del servizio di assistenza, ed è la sola a intrattenere con detto soggetto un rapporto contrattuale nel quale le scuole non sono coinvolte, con le relative obbligazioni e prerogative.
2. Nel quadro di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia, sulla base delle richieste pervenute a norma dell'articolo 4 del presente Regolamento e nei limiti delle dotazioni di bilancio, destina virtualmente a ciascuna Istituzione scolastica un budget finalizzato alla copertura dei costi per l'assistenza per l'intero anno scolastico, comunicando il costo orario delle due tipologie di assistenza prestate.
3. La scuola gestisce l'ipotetico budget determinando le ore settimanali di assistenza educativa assegnate a ciascuno studente e il fabbisogno settimanale di assistenza alla persona. Dette misure settimanali sono comunicate alla Provincia che, laddove ritenga congruo e sostenibile – in ragione del budget ipoteticamente assegnato - la sopraddetta determinazione settimanale del fabbisogno di assistenza, rende la stessa operativa mediante comunicazione alla ditta affidataria del servizio di assistenza.
4. Laddove invece la Provincia non ritenga congrua e sostenibile, con riferimento alla quota destinata e in una prospettiva riferita alla copertura dei costi relativi all'intero anno scolastico, la sopraddetta determinazione settimanale del fabbisogno, domanda all'Istituzione scolastica una revisione dello stesso.
5. La scuola determina il fabbisogno settimanale di assistenza considerando altresì eventuali fabbisogni non ordinari cui far fronte nel corso dell'anno scolastico, in relazione a viaggi d'istruzione, progetti di alternanza scuola-lavoro, etc.
6. Avendo sempre riguardo all'ipotetico budget assegnato, la scuola può, in corso d'anno, procedere a revisioni e aggiustamenti del fabbisogno settimanale e del suo riparto tra gli studenti, salvo il rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.
7. L'Istituzione scolastica, secondo la cadenza periodica e le forme stabilite dalla Provincia con atto dirigenziale, procede alla rendicontazione delle ore di assistenza effettivamente prestate dagli operatori in coerenza con il fabbisogno settimanale come sopra determinato, tenendo conto delle assenze degli studenti e della conseguente mancata fruizione dell'assistenza da parte di questi.
8. L'assegnazione di cui al comma 2 avviene una volta pervenute le richieste da parte delle Istituzioni scolastiche, relative anche ai nuovi ingressi. Per evitare ritardi nell'avvio dei servizi, tuttavia, il fabbisogno di assistenza, ai fini della determinazione del budget, viene inizialmente valutato sulla base delle richieste relative all'anno scolastico precedente e delle eventuali ulteriori informazioni disponibili in relazione alle effettive esigenze relative al nuovo anno scolastico, e poi via via corretto con le nuove istanze fino all'assetto definitivo.

ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

1. La Provincia mette a disposizione delle Istituzioni scolastiche, secondo le norme del presente Regolamento, gli operatori chiamati a svolgere l'attività di assistenza educativa e alla persona.
2. Il servizio di assistenza è gratuito per l'utenza.
3. I sopradetti operatori sono funzionalmente dipendenti dalle Istituzioni scolastiche presso le quali operano, e dovranno improntare la loro attività collaborando con tutte le figure professionali (personale docente e non docente) coinvolte nel progetto educativo senza sostituirsi o sovrapporsi ad esse; inoltre, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in attuazione di quanto previsto nel PEI, potranno essere chiamati a collaborare con altre figure specialistiche extrascolastiche, quali ad esempio: terapisti comportamentali, logopedisti, psicologi, etc.
4. Il servizio di assistenza educativa e alla persona deve essere improntato alle caratteristiche della massima flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari modulati sulle esigenze dell'utente e secondo le indicazioni fornite dall'Istituzione scolastica.
5. Rimangono escluse dagli interventi di assistenza educativa o alla persona tutte le prestazioni rientranti nelle professioni e nelle arti sanitarie.
6. L'assistenza educativa e alla persona dovrà essere prestata:
 - a) ordinariamente presso la sede dell'Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio od esami;
 - b) su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne e viaggi d'istruzione;
 - c) ove risulti necessario in relazione alla disabilità dello studente, durante il trasporto casa-scuola-casa prestato dalla stessa Amministrazione Provinciale; ovvero, in ausilio dello studente che, autonomamente, a piedi o utilizzando i mezzi pubblici, percorra il tragitto casa-scuola-casa.
7. Nel caso in cui l'assistenza venga prestata al di fuori della sede scolastica, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne e viaggi d'istruzione, i relativi costi di viaggio e soggiorno riferiti all'assistente si intendono a carico dell'Istituzione scolastica.
8. Le prestazioni saranno fornite ordinariamente nei giorni feriali in tutti i giorni del calendario scolastico, incluse le sessioni di esame, con eventuale estensione a domeniche e festivi qualora le attività scolastiche lo richiedano.
9. Per il corretto svolgimento del proprio ruolo, gli incaricati per l'assistenza, nonché le figure di coordinamento dell'impresa affidataria del servizio di assistenza, hanno accesso, sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica, alla documentazione in possesso di quest'ultima e posta alla base delle richieste di assistenza.
10. A tal fine le Istituzioni scolastiche provvedono a far sottoscrivere alle famiglie degli studenti apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili anche a cura degli operatori del soggetto incaricato del servizio di assistenza.

CAPO III – MODALITÀ DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E STRUMENTI DI GESTIONE

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle proprie funzioni con quelle degli altri soggetti istituzionali coinvolti, con specifico riguardo a quelli incaricati dei servizi scolastici e sanitari, la Provincia stipula accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.vo 267/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 104/1992 e nell'ambito degli indirizzi stabiliti allo scopo con DM 9 luglio 1992.
2. Nel quadro di detti accordi di programma o in assenza degli stessi, potranno darsi differenti modalità di raccordo nell'esercizio delle funzioni, anche bilateralmente tra i diversi Enti, sia di natura formale, attraverso la stipula di Convenzioni o protocolli d'intesa, che informale.

ARTICOLO 17 - COLLABORAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DELLE FAMIGLIE NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Tutti i soggetti coinvolti (Istituzioni scolastiche, famiglie degli studenti, soggetti incaricati dei servizi di trasporto e assistenza, Provincia) operano, in funzione dell'erogazione dei servizi di supporto, in sinergia e nell'ottica di una reciproca collaborazione, al fine di ottimizzare le risorse ed evitare sprechi delle stesse.
2. Ai fini della corretta gestione dei servizi e dell'assunzione di responsabilità di ciascuna parte, per quanto di propria competenza, la Provincia informa le Istituzioni scolastiche e le famiglie degli studenti, nelle forme ritenute più efficaci, delle norme di legge, di quelle del presente Regolamento e di quelle contenute nei disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti incaricati dei servizi che comportano un loro coinvolgimento, partecipazione e responsabilità nell'ambito dello svolgimento degli stessi.
3. Le Istituzioni scolastiche:
 - a) comunicano, non appena stabilite, alla Provincia, le date di inizio e fine delle lezioni, le date di chiusura a disposizione del Consiglio d'Istituto e la data di chiusura relativa alla festività del Santo Patrono (se ricadente in periodo di attività scolastica) in relazione ai diversi plessi scolastici; comunicano altresì, non appena stabilito, il calendario delle attività extrascolastiche, dei viaggi d'istruzione, delle attività di alternanza scuola-lavoro, con indicazione degli studenti coinvolti e delle relative necessità in termini di servizi di supporto.
 - b) attestano lo svolgimento dei servizi di assistenza resi presso i propri plessi, certificano le presenze/assenze degli studenti serviti, comunicano non appena possibile le assenze prolungate e programmate degli stessi e gli eventuali ritiri dalla scuola.

ARTICOLO 18 – STRUMENTI OPERATIVI DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E TRASPORTO

1. Il servizio di assistenza è garantito tramite ditte specializzate individuate tramite procedure d'appalto.
2. Il servizio di trasporto può essere svolto:
 - a) attraverso convenzioni ed accordi con le amministrazioni comunali, salvo il rimborso da parte della Provincia delle spese sostenute;
 - b) mediante appalto ad imprese private;
 - c) tramite convenzioni con le organizzazioni di volontariato ai sensi e nei limiti della normativa vigente.
3. In caso di svolgimento del servizio di trasporto in convenzione con soggetti pubblici o privati, le condizioni economiche di esercizio devono essere non difformi da quelle di mercato. A tal fine costituiscono parametro utile le condizioni di affidamento anche di altri lotti funzionali dello stesso servizio sul territorio provinciale.

TITOLO IV – ATTREZZATURE TECNICHE E RISORSE DIDATTICHE

ARTICOLO 19 - ATTREZZATURE TECNICHE E RISORSE DIDATTICHE

1. La Provincia provvede alla dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico e presidio funzionale all'effettivo esercizio del diritto allo studio, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio ovvero nell'ambito di progetti diversamente finanziati, coordinandosi con le Istituzioni scolastiche.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 – NORMA TRANSITORIA

1. Ogni riferimento effettuato nel presente Regolamento alle norme del D.Lgs. 66/2017, fino all'entrata in vigore delle stesse ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, si intende fatto alla previgente disciplina.
2. Fino al 1° gennaio 2019 ogni riferimento al Profilo di funzionamento effettuato nel presente Regolamento, si intende fatto alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale.

ARTICOLO 21 – CONTROLLI SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

1. La Provincia, anche d'intesa con l'Ufficio scolastico provinciale e le Istituzioni scolastiche, elabora forme di verifica della soddisfazione dell'utenza e dell'efficacia dei servizi resi.

ARTICOLO 22 – MODULISTICA

1. A norma del presente Regolamento, e secondo le disposizioni di esso, il Dirigente competente della Provincia approva la modulistica necessaria per le richieste delle Istituzioni scolastiche in ordine all'attivazione dei servizi di trasporto e assistenza e alle istanze di rimborso.

ARTICOLO 23 – TUTELA DEI DATI SENSIBILI

1. Tutti i procedimenti e i relativi atti di cui al presente Regolamento dovranno tener conto, nelle loro modalità di esecuzione, della sensibilità dei dati trattati e dovranno pertanto soggiacere alla più rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati sensibili.

ARTICOLO 24 – NORMA DI RINVIO

1. Si applicano, per quanto non previste dal presente Regolamento, le norme di legge in materia, con specifico riguardo a quelle della legge 104/1992 e del D.Lgs. 66/2017.

TITOLO VI – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN COSTANZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

ARTICOLO 25 - SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ IN COSTANZA DELL'EMERGENZA COVID-19 IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 E NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. In costanza delle disposizioni nazionali e regionali relative agli obblighi di distanziamento sociale e delle altre norme di sicurezza imposte dall'emergenza Covid-19, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità sono disciplinati dal presente e dai successivi articoli. È sospesa l'applicabilità di ogni altra norma del presente Regolamento incompatibile con essi.
2. Le richieste di attivazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità sono effettuate sulla base ed in attuazione del PEI dell'alunno o di un documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, nonché:
 - a) con riferimento agli esami di Stato 2019/2020, in conformità dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 10 del 16 maggio 2020 e del connesso *Documento tecnico sulla*

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado nonché alla normativa che andrà ad essere emanata al riguardo dalle autorità competenti;

b) con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, in conformità al documento del CTS istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato *Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico* e alla normativa che andrà ad essere emanata al riguardo dalle autorità competenti.

3. Le richieste di erogazione dei servizi dovranno, pertanto, considerare, in primo luogo, con riferimento al singolo alunno, l'opportunità o la difficoltà di svolgimento dell'esame di Stato in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, e se esso debba svolgersi in modalità telematica.
4. La medesima valutazione di cui al comma precedente, riferita al singolo alunno, dovrà essere effettuata anche con riferimento all'opportunità dello svolgimento in presenza delle lezioni nell'anno scolastico 2020/2021, qualora tale modalità sia prevista dalla normativa vigente e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa.
5. L'attivazione dei servizi di supporto di competenza della Provincia, avverrà previa:
 - a) acquisizione dalle Istituzioni scolastiche delle necessarie informazioni in ordine a tutti i dispositivi di sicurezza e alle misure di profilassi da utilizzarsi negli istituti in relazione a ciascuna tipologia di servizio;
 - b) presa d'atto da parte dei familiari dell'alunno delle specifiche precauzioni da adottarsi in ordine ai dispositivi e ai protocolli in uso, sottoscrivendo, a tal fine, apposita dichiarazione.
6. In caso di modifica delle norme dettate per lo svolgimento dell'esame di Stato 2019/2020 o di adozione di una specifica normativa per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, le precauzioni da adottare e i dispositivi di sicurezza da utilizzare dovranno essere prontamente adeguati alle stesse. Nel caso le nuove norme di sicurezza risultino maggiormente restrittive, dalla decorrenza di esse e fino ai detti adeguamenti, i servizi di supporto potranno essere sospesi, salvo quanto stabilito al successivo articolo 27.
7. Le disposizioni del presente e degli articoli successivi potranno subire modificazioni e adeguamenti nel corso dell'anno scolastico in caso di approvazione di nuove norme nazionali o regionali. Nelle more di tali aggiornamenti, i medesimi articoli, qualora non più compatibili con dette nuove norme, si intenderanno inefficaci.
8. In caso di ritorno, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, ad una situazione di piena normalità, superata l'emergenza Covid-19, il presente e i successivi due articoli si considereranno automaticamente caducati.

ARTICOLO 26 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO CASA/SCUOLA/CASA IN COSTANZA DELL'EMERGENZA COVID-19 IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 E NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

1. In costanza delle disposizioni nazionali e regionali relative agli obblighi di distanziamento sociale imposti dall'emergenza Covid-19 e salvo quanto previsto all'articolo precedente, i servizi di accompagnamento casa/scuola/casa sono disciplinati dai seguenti commi.
2. Il servizio di trasporto è sostituito, di norma, da un rimborso alla famiglia dello studente, calcolato a norma del presente Regolamento.
3. Qualora sia dichiarata l'impossibilità per la famiglia di provvedere, direttamente o indirettamente, ad accompagnare lo studente a scuola, sarà attivato un servizio di trasporto sulla base di specifica indicazione del PEI o di un documento allegato o annesso allo stesso,

comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, da trasmettere unitamente alla richiesta dell'Istituzione scolastica alla Provincia.

4. Nel caso debba essere garantito il servizio di trasporto, la presenza di un assistente sul mezzo verrà concessa esclusivamente sulla base di specifica indicazione del PEI o di un documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, da trasmettere unitamente alla richiesta dell'Istituzione scolastica alla Provincia.
5. Nello svolgimento del servizio di trasporto dovrà, comunque, aversi riguardo alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con specifico riferimento all'articolo 7 e agli Allegati 8 e 9 cui lo stesso rinvia o a disposizioni dettate in normative o documenti che dovessero essere successivamente approvati.
6. Il servizio di assistenza nell'uso dei mezzi pubblici o a piedi nel percorso casa/scuola/casa è sospeso, salvi casi di assoluta e imprescindibile necessità che anche in questo caso dovrà essere specificata nel PEI o in un documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, da trasmettere unitamente alla richiesta dell'Istituzione scolastica alla Provincia.
7. Gli operatori incaricati del trasporto avranno cura di accompagnare fino all'ingresso dell'istituto gli studenti trasportati con esclusione dell'accesso degli stessi al medesimo istituto nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID-19.

ARTICOLO 27 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN COSTANZA DELL'EMERGENZA COVID-19 IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 E DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

1. Il servizio di assistenza scolastica agli studenti con disabilità in occasione degli esami di Stato 2019/2020 e durante l'anno scolastico 2020/2021 è fornito dalla Provincia in presenza e/o a distanza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 25 e secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. Durante l'anno scolastico 2020/2021, la Provincia si rende disponibile a garantire forme alternative di assistenza dell'alunno, anche a distanza, nel rispetto della normativa vigente qualora:
 - a) la partecipazione alle lezioni in presenza venisse rimessa, dalle norme in vigore, ad una valutazione specifica caso per caso, da effettuare in ragione delle modalità comportamentali che la disabilità implica con particolare riferimento al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e delle altre norme di sicurezza, per sé e per gli altri, nell'ipotesi il giudizio dovesse evidenziare la non compatibilità della presenza in aula con il rispetto di tali disposizioni;
 - b) qualora non siano state rispettate le condizioni di cui al precedente art. 25, comma 5;
 - c) in caso di sospensione del servizio di assistenza a scuola ai sensi del comma 6 del medesimo art. 25.
3. L'attivazione delle forme alternative di assistenza previste al comma precedente è, comunque, subordinata all'approvazione, nelle idonee forme del PEI o di un documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, delle modalità di tale diverso intervento educativo e alla conseguente richiesta dell'Istituzione scolastica a norma del presente Regolamento.